

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 097/CGF
(2012/2013)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 066/CGF– RIUNIONE DEL 18 OTTOBRE 2012

1° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL’A.S.D. FERSINA PERGINESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FABIO BAZZANELLA SEGUITO GARA SPORT CLUB ST. GEORGEN/FERSINA PERGINESE DEL 30.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 32 del 3.10.2012)

Al 44° del secondo tempo, nel corso della gara St Georgen/Fersina Perginese disputata il 30.9.2012, l’arbitro provvedeva ad espellere il calciatore n. 8 della Fersina, Bazzanella Fabio il quale, dopo la notifica dell’ammonizione, cingeva la mano del direttore di gara per pochissimi istanti esclamando “*ma dai cazzo adesso devi ammonire anche lui*” (rivolto chiaramente ad un avversario).

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 32 del 3.10.2012, lo sanzionava con la squalifica per 4 gare effettive.

Proponeva tempestivo reclamo in data 11.10.2012 la Società Fersina, con atto sottoscritto anche dal giocatore, la quale, dopo una esposizione delle circostanze che avevano portato all’espulsione chiedeva la riduzione della sanzione inflitta al Bazzanella evidenziando che non vi era stata alcuna espressione offensiva, minacciosa, volgare o maleducata, credendo il calciatore alla possibilità di un errore dell’arbitro.

Ritiene questa Corte, esaminati gli atti, come l’impugnazione sia parzialmente fondata.

E’ indubbio, così come emerge dal referto arbitrale che il giocatore, prima di essere espulso, veniva meramente ammonito dall’arbitro.

L’espulsione è stata determinata per un comportamento affatto diverso costituito dalla protesta indirizzata all’arbitro preceduta da espressione volgare; protesta cui si accompagnava altresì il gesto di voler fermare l’azione dell’arbitro cingendogli la mano.

Se pur è vero – e risulta pacifico dalla lettura dello stesso referto arbitrale – che tale ultimo gesto non ha portato alcun tipo di conseguenza e pur volendolo inquadrare quale mera veemenza e sviluppo agonistico del momento, ciò non di meno, nel contesto, il calciatore ha tenuto nei confronti dell’arbitro un comportamento che integra gli estremi di una grave forma di maleducazione.

Nell’occasione il comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara, integra gli estremi dell’art.19 comma 1 in riferimento al comma 4 lett. a) C.G.S. e è stato così valutato dal Giudice Sportivo.

Non di meno paiono ricorrere circostanze attenuanti che giustificano la riduzione della sanzione inflitta, data la particolare tenuità del gesto che, come già sopra cennato, può inquadrarsi nello sviluppo di una esuberanza agonistica che, del resto, non ha portato alcuna conseguenza fisica in presenza altresì di una frase non connotata da peculiari forme di aggressività e trivialità.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Fersina Perginese di Pergine Valsugana (Trento), riduce la sanzione della squalifica al calciatore Fabio Bazzanella a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO DELL’A.S.D. LUPA FRASCATI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ARTISTICO MARIO SEGUITO GARA LUPA FRASCATI/POL. CALCIO BUDONI DEL 7.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 34 del 10.10.2012)

Con atto del 16.10.2012, la A.S.D. Lupa Frascati ha impugnato la delibera, pubblicata in data 10.10.2012 su Com. Uff. n. 34, con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto al signor Mario Artistico, tesserato della stessa, la squalifica per 4 gare a seguito dell’espulsione comminata per avere, a gioco in svolgimento, colpito con testata il portiere della squadra avversaria, nonché per essersi trattenuto all’interno del recinto di gioco e per essersi rivolto con espressione irrispettosa al Direttore di Gara che lo invitava a rientrare negli spogliatoi.

La reclamante chiede la riduzione della squalifica, ritenendola eccessiva sia per l’assenza di postumi rilevanti ai danni del calciatore avversario sia per le modalità attraverso le quali l’Artistico è uscito dal campo, asseritamente diverse da quelle descritte dall’arbitro nel referto.

Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.

Il contenuto del referto, che gode di fede probatoria privilegiata ai sensi dell’art. 35 C.G.S., e la pretesa della reclamante di dare una diversa interpretazione ai fatti posti a fondamento della squalifica, comunque non chiaramente contestati, escludono che le censure difensive possano inficiare la correttezza della decisione, soprattutto quanto alla congruità della sanzione.

La natura indiscutibilmente violenta dell’azione commessa ai danni del calciatore avversario ed irrispettosa delle espressioni rivolte al Direttore di Gara, unita alla permanenza sul terreno di gioco nonostante la consapevolezza degli effetti derivanti dalla notifica dell’espulsione, non possono ritenersi alleviate né dall’assenza di postumi fisici in chi è stato attinto dal colpo, costituendone invece la presenza un’aggravante, né dalle deduzioni con le quali la reclamante insinuerebbe la carenza di prova in ordine alla percezione della presenza sul terreno di gioco dell’espulso e delle espressioni (verbali e gestuali) contestate da parte dell’arbitro.

Ecco pertanto che il giudizio comparativo delle condotte poste in essere alle sanzioni inflitte rivela non solo la conformità ma anche la non eccessività della decisione rispetto ai parametri edittali.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Lupa Frascati di Frascati (Roma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 21 novembre 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete